

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 098/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 170/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 14.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009)

La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009, con la quale le è stata comminata la sanzione dell'ammenda di €8.000,00, a seguito della gara Livorno/Cittadella del 14.3.2009, *"per avere uno dei suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore avversario, una bottiglietta piena d'acqua; per avere i raccattapalle, tra il 1° e il 18° del secondo tempo, intenzionalmente ritardato la ripresa del giuoco; per avere omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata."*

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione dell'ammenda, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione all'accaduto e ad altri fatti analoghi, puniti con una sanzione in genere inferiore.

Il ricorso può essere parzialmente accolto.

La Corte osserva come dalla attenta lettura dei documenti ufficiali e delle produzioni documentali di parte, emerge che dei tre episodi sanzionati, quello riferito all'indebita presenza della signora Maggiori all'interno del recinto di gioco, appare, invece, connotata da liceità in quanto la stessa, al fine di espletare l'incarico affidatole dalla società appellante (Responsabile del rispetto dei Regolamenti degli operatori foto/tv) si trovava legittimamente nel campo munita di regolare e ben visibile pass. Tale presenza, peraltro, viene imposta dalla Lega stante la vigenza di apposito Regolamento disciplinante tale peculiare aspetto degli incontri calcistici..

Per ciò che attiene alle restanti infrazioni, le stesse appaiono integrate in tutti gli elementi costitutivi e pertanto devono esser sanzionate come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno di Livorno ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta in €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/ANCONA DEL 21.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009)

La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009, con la quale le è stata comminata la sanzione dell'ammenda di €5.000,00, a seguito della gara Livorno/Ancona del 24.3.2009, "per avere omesso di impedire, prima e al termine della gara, l'ingresso negli spogliatoi di persona non autorizzata. "

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione dell'ammenda, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione ad altri fatti analoghi.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, osserva. Dalla attenta lettura dei documenti ufficiali emerge senza dubbio alcuno che il fatto contestato si sia effettivamente svolto così come rilevato dagli Ufficiali di gara, fonte che in sede sportiva, come noto, gode di fede privilegiata, dacchè la stessa società Livorno non lo contesta.

Altrettanto vero poi è che incombe in capo alla società ospitante, per mezzo del dirigente all'uopo incaricato, l'obbligo di garantire e tutelare gli Ufficiali di gara dall'inizio a conclusione dell'evento sportivo; condotta che, nel caso di specie, è venuta a mancare.

Sgomberato il campo sull'*an*, si osserva ancora come privo di pregio appare il richiamo operato nell'atto di appello, al "vincolo del precedente" sol che si consideri come il nostro ordinamento giuridico e di riflesso quello settoriale sportivo, sfuggono al principio del *cd stare decisis* tipico dei paesi anglosassoni.

Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento e congrua appare la sanzione irrogata anche con riferimento alla categoria di appartenenza della compagine livornese.

Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/MILAN DEL 22.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la società A.C. Milan ha impugnato la decisione (pubblicata con Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per avere, suoi sostenitori, al 10° del 1° tempo della gara Napoli/Milan del 22.3.2009, lanciato nel settore ospiti tre bengala, entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., in dipendenza della concreta collaborazione con le FF.OO. a fini preventivi e di vigilanza.

Con i motivi scritti la ricorrente ha documentato l'attività di prevenzione e di collaborazione da essa dedotta eccependo, però, che la Lottomatica, ovvero i suoi rivenditori, non si erano attenuti alla delibera del CASMS avendo venduto il 50% dei biglietti del settore ospiti a soggetti privi della "Carta del Tifoso".

A tal uopo, la ricorrente ha osservato che non vi era certezza che la condotta antidisciplinare potesse essere addebitata "solo a sostenitori del Milan".

Concludeva, quindi, per la revoca della sanzione inflitta, previo riconoscimento della sussistenza della ulteriore circostanza di cui alla lett. a) dell'art. 13, comma 1, C.G.S.

Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 1^a Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che, pur essendo stata apprezzabile l'attività di prevenzione e di collaborazione con le FF.OO. documentata dalla ricorrente, tesa, tra l'altro, ad arrivare al punto che nel settore riservato ai suoi sostenitori non vi fossero altri spettatori sprovvisti della "Carta del Tifoso", non è stata fornita la prova della sua operatività in concreto, fatto, questo, effettivamente grave e dal quale non può che discendere la sanzione disciplinare.

D'altronde appare inverosimile che nel settore ospiti fossero presenti sostenitori di "fede sportiva opposta", autori del lancio dei tre bengala; il che, se fosse stato vero, avrebbe suscitato la sicura reazione dei portatori della "Carte del Tifoso"; il che non è avvenuto.

Osserva, infine, questa Corte che l'organizzazione posta in campo dalla società ricorrente, pur valutabile ai fini di una riduzione della sanzione, non esclude, per quanto sopra enunciato, la sua responsabilità disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta in €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA REGGINA/GENOA DEL 5.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 248 del 7.4.2009)

L'arbitro della gara Reggina/Genoa, del 5.4.2009 (XI giornata ritorno campionato serie A), segnalava nel proprio referto come alcune persone (circa una decina) non autorizzate, sostavano nel recinto di gioco e sul terreno di gioco per tutta la durata del secondo tempo della gara medesima.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla società Reggina l'ammenda di €5.000,00.

Proponeva reclamo la società ritenendo che la sanzione era erronea poiché erano state poste in essere tutte le misure affinché sul terreno di gioco e nel recinto di gioco potessero accedere solo persone autorizzate.

Rilevava che l'arbitro, durante il secondo tempo, aveva sospeso la gara poiché vi era stato un cedimento del terreno in una zona del campo chiedendo in quel contesto l'intervento del personale della manutenzione.

Evidenziava ancora come mentre nel primo tempo, l'arbitro ritardava l'inizio della gara per far allontanare un soggetto non autorizzato, altrettanto non aveva fatto con riferimento alle segnalate dieci persone.

Concludeva infine come nessuna segnalazione nel corso del secondo tempo pervenne ai rappresentanti della società riguardo alla indebita presenza e che, molto probabilmente, erano presenti appartenenti alle Forze di Polizia nonché personale in servizio di vigilanza organizzato dalla società, chiedendo al riguardo apposito supplemento istruttorio.

Rileva questa Corte come il reclamo sia infondato.

La presenza di personale non autorizzato non appare possa essere revocata indubbio attesa l'attestazione del direttore di gara il quale ha chiaramente indicato nel referto gli elementi costitutivi della violazione.

A questo proposito, la presenza di appartenenti alle FFOO in abiti civili doveva essere comunque accompagnata dall'apposita placca (distintivo di riconoscimento) ben visibile; così come gli stewards dovevano essere muniti di apposita pettorina.

La circostanza che l'arbitro abbia individuato la presenza di soggetti non muniti dei detti segni distintivi rende del tutto irrilevanti le deduzioni dell'impugnazione non essendo a riguardo necessari ulteriori accertamenti

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete